

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO, SPAZI COMUNALI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

	Articolo I – Ambito di applicazione	2
	Articolo 2 – Principi e finalità	
	Articolo 3 – Definizioni	
	Articolo 4 – Settori di intervento	
\mathbf{p}_{I}	ARTE I – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI	
	CONOMICI	5
	Articolo 5 – Soggetti beneficiari	
	Articolo 6 – Registro Comunale delle Associazioni	5
	Articolo 7 – Criteri per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici	
	Articolo 8 – Termini di presentazione della domanda per la concessione di contributi, patrocini	
	e altri benefici economici	
	Articolo 9 – Concessione di Contributi	
	Articolo 10 – Concessione di contributi straordinari	
	Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari	
	Articolo 12 – Patrocinio	
	Articolo 13 – Concessione di altri benefici economici.	
P	ARTE II – ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI COMUNALI	
	Articolo 14 – Disponibilità di spazi e locali comunali. Regole generali per l'utilizzo degli stessi	
	Articolo 15 – Beneficiari	
	Articolo 16 – Modalità per richiesta di sedi	12
	Articolo 17 – Durata dell'assegnazione di sedi	
	Articolo 18 – Modalità per la richiesta di concessione temporanea di spazi e locali	
	Articolo 19 – Criteri per l'attribuzione/concessione degli spazi e dei locali	
	Articolo 20 – Canoni	



Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocinio, spazi comunali e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi economici erogati dal Comune a soggetti in ambito socio-assistenziale;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
 - ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

Articolo 2 - Principi e finalità

- 1. La concessione di contributi, del patrocinio, di spazi comunali e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento e a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, educativa, ambientale o di promozione del territorio, che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.
- 2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
- 3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
- 4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate se contrastanti con sopravvenute norme ad esse sopraordinate.
- 5. In particolare, la concessione di contributi, del patrocinio, degli spazi comunali e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è finalizzata a:
 - promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - arricchire il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, educativo e ricreativo del territorio e della comunità locale;
 - contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - promuovere la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;
 - promuovere la tutela dei valori della pace, della solidarietà e del pluralismo delle culture;
 - sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo economico del paese;
 - favorire le iniziative inerenti alla formazione, all'istruzione e all'educazione dei giovani e degli alunni in ambito extra scolastico;
 - favorire il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.

My



Articolo 3 - Definizioni

- 1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) Contributi: somme di denaro erogate a sostegno di attività e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione periodica, approvata dalla Giunta comunale, ovvero a sostegno di particolari eventi ed iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - b) Patrocinio: adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa, evento o manifestazione di particolare rilevanza per la collettività e per il territorio comunale o sovracomunale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità conseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da leggi o da regolamenti;
 - c) Spazi comunali: spazi, strutture e locali comunali concessi temporaneamente in uso a terzi, che siano funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, secondo le finalità di cui al presente regolamento;
 - d) Altri benefici economici: l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro, anche sottoforma di co-organizzazione di prestazione di servizi e/o fruizione gratuita o a prezzo agevolato di impianti, attrezzature e beni di proprietà comunale, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa:
 - e) Struttura competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento, alla quale il Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 - Settori di intervento

- 1. La concessione di contributi, del patrocinio, degli spazi comunali e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:
 - a) <u>sociale</u>: per l'organizzazione e la gestione di attività e di iniziative di promozione ed educazione sociale e/o di volontariato;
 - b) <u>istruzione, formazione e giovani</u>: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e/o attinenti a problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
 - c) <u>cultura</u>: per attività ed eventi culturali, promozione della conoscenza e della lettura, promozione delle tradizioni locali, convegni e conferenze, rassegne musicali, teatrali, cinematografiche e tutti gli ambiti propri della cultura in senso ampio allo scopo di accrescere la partecipazione e la consapevolezza critica dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del paese; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura del paese; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
 - d) sport e tempo libero: per attività ed iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei

M



- soggetti portatori di handicap, degli anziani e dei bambini; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
- e) <u>tutela dell'ambiente</u>: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- f) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del paese e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio; per le attività volte a garantire la tutela degli utenti e dei consumatori;
- g) <u>protezione civile</u>: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
- h) <u>attività umanitarie e di sostegno alla pace</u>: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività di pace e di solidarietà; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per la tutela del pluralismo culturale.





PARTE I - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

- 1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 - b) le libere forme associative iscritte al relativo Registro Comunale delle Associazioni, di cui al successivo articolo 6;
- 2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
- 3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo del patrocinio.

Articolo 6 - Registro Comunale delle Associazioni

- 1. Il Comune di Buccinasco, in attuazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio di Buccinasco per il pubblico interesse, istituisce il Registro Comunale delle Associazioni, di seguito denominato Registro, che ha la funzione di censire gli organismi associativi operanti nel territorio comunale, che facciano espressa richiesta di essere registrate.
- Il Registro è tenuto presso l'ufficio Cultura che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente titolo. Il medesimo Registro è pubblicato sul sito comunale.
- 2. Ai sensi del predetto comma, sono considerate libere forme associative i gruppi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le altre realtà che siano riconducibili all'area del Terzo Settore (o settore no profit), che siano espressione della comunità locale e che siano portatrici di interessi collettivi, ovvero siano produttrici di servizi di interesse collettivo. Non possono, in ogni caso, iscriversi al predetto Registro Comunale delle Associazioni i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche, le forme associative impegnate in una qualsiasi campagna elettorale comunale, provinciale, regionale ed europea nonché le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.
- 3. L'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale della libera forma associativa e il valore della stessa ai fini della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese e per consultazione su questioni di rilevante interesse generale.
- 4. Al fine dell'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni delle libere forme associative sono richiesti i seguenti requisiti che debbono risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto della forma associativa stessa:
 - a. assenza di qualsiasi scopo di lucro;
 - b. ordinamento interno a base democratica;
 - c. organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
 - d. riferimento degli scopi sociali ai valori riconosciuti dalla Costituzione Italiana, dalle leggi e dallo statuto del Comune di Buccinasco.
- 5. Le libere forme associative possono indirizzare al Sindaco, su apposito modulo in carta semplice, domanda di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando la seguente documentazione:
 - a. copia dell'Atto costitutivo e dell'eventuale Statuto;
 - b. indicazione della sede legale;





- c. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
- d. l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e. il nominativo del legale rappresentante e l'elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;
- f. relazione sull'attività svolta e che si intende realizzare sul territorio;
- g. copia dell'ultimo bilancio annuale, ove previsto;
- h. il numero dei soci o degli aderenti, che non dovranno essere in numero inferiore a 5 (cinque);
- i. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento
- j. eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'Associazione.
- 6. Le associazioni che sono emanazione di associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale dovranno presentare copia dei documenti indicati ai precedenti commi riferendosi all'associazione cui aderiscono e della quale sono emanazione, nonché attestazione o documentazione da cui si evinca la regolare dipendenza.
- 7. L'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del registro, è disposta con provvedimento del settore competente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
- 8. Gli enti e associazioni che, avendone i requisiti, non risultino inseriti nel Registro possono chiedere l'iscrizione in qualunque momento, allegando la documentazione richiesta.
- 9. L'Associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire l'integrazione della documentazione ritenuta necessaria.
- 10. Il diniego di iscrizione può essere disposto, con motivato provvedimento del Responsabile del Settore competente qualora:
 - a. l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione e/o alle leggi e/o allo Statuto Comunale:
 - b. vengano prodotti documenti falsi o incongruenti;
 - c. non si ravvisino nell'organismo richiedente i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo.
- 11. La cancellazione dal Registro avviene con motivato provvedimento del Responsabile del Settore competente allorquando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità. È comunque fatto obbligo al legale rappresentante dell'associazione di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione o il venir meno dei requisiti per la stessa iscrizione nel Registro Comunale delle Associazioni.
- 12. Il Registro Comunale delle Associazioni è pubblicato sul sito internet del Comune ed è aggiornato semestralmente a cura del Servizio Cultura e Comunicazione.

Articolo 7 - Criteri per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici

- 1. Per la definizione della priorità ed entità del contributo o del beneficio economico e per la concessione del patrocinio oltre alla obbligatorietà della iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni, si osservano i seguenti criteri:
 - rispondenza dell'iniziativa alle finalità, ai programmi e ai progetti dell'Amministrazione comunale;

M



- significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del paese e del suo territorio;
- assenza di lucro;
- numero di cittadini coinvolti nell'iniziativa;
- qualità e articolazione delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- iniziative e progetti promossi, coordinati e realizzati da più soggetti;
- capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
- capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione dell'iniziativa;
- essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l'Amministrazione Comunale.
- 2. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.
- 3. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficienza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento.

Articolo 8 - Termini di presentazione della domanda per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici

- 1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance relativo all'esercizio e delle sue eventuali successive modifiche, stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi.
- 2. La domanda di concessione del contributo, patrocinio o altro beneficio deve essere presentata improrogabilmente con le seguenti scadenze:
 - a) entro il 31 ottobre per le attività da tenersi dal 1° gennaio al 31 luglio;
 - b) entro il 31 maggio per le attività da tenersi dal 1° agosto al 31 dicembre.
- 3. La domanda deve essere corredata da un piano delle iniziative che si intendono realizzare nel periodo. Il piano dovrà contenere tutti gli elementi dai quali risultino scopi, finalità, tempi e modalità di realizzazione dell'iniziativa. Dovrà inoltre essere indicata una stima di massima dei costi, atta a giustificare la richiesta e permettere una valutazione equilibrata delle risorse. Tutte le necessarie informazioni di natura economica e finanziaria (compresi i costi da sostenere per l'utilizzo di strumenti, sale, spazi, imposte e tasse a carico del Comune) dovranno essere dettagliate all'A.C. almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa. In particolare dovrà essere indicata con precisione la presenza e l'entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza pubblica (stato, regione, provincia) o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni).

Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Ya



Articolo 9 - Concessione di Contributi

- 1. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di Settore competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

La valutazione della domanda di contributo è effettuata solo se la domanda è corredata di tutta la documentazione di cui all'art.8. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

2. In ogni caso:

- a) il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate;
- b) il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;
- c) il contributo verrà invece proporzionalmente ridotto se la spesa effettiva risulta inferiore al preventivo presentato.
- 3. L'erogazione dei contributi concessi è subordinata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa/attività. Nel caso in cui l'iniziativa/l'attività per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale per causa di forza maggiore debitamente motivata e documentata, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.
- I contributi sono liquidati, in un'unica soluzione, con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione economica della attività complessiva o di quella delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
- 4. A questo scopo, i soggetti beneficiari dopo lo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si è chiesto il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a. una dettagliata relazione che illustri l'iniziativa/l'attività realizzata per la quale è stato concesso il contributo nonché i risultati raggiunti;
 - b. una rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risultino le spese debitamente documentate e le entrate accertate;
 - c. la richiesta di liquidazione del contributo concesso.
- 5. Ai fini dell'erogazione del contributo, non sono considerate "spese" le voci relative a prestazioni svolte dai dipendenti del beneficiario, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario non direttamente collegate alle attività oggetto della concessione. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 10 - Concessione di contributi straordinari

1. Compatibilmente con le risorse di bilancio e in via straordinaria, la Giunta comunale, per iniziative di particolare rilievo in ragione della significatività dell'apporto alla crescita e

8 /



valorizzazione della comunità locale e per attività e progetti che si ritengano funzionali e riconducibili ad obiettivi strategici dell'Amministrazione, può concedere, con atto adeguatamente motivato, contributi a soggetti richiedenti che hanno presentato apposita domanda comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La domanda di contributo dovrà essere corredata dei documenti specificati al summenzionato art. 8 ed il contributo sarà erogato secondo i criteri di cui al summenzionato art. 9.

Articolo 11 - Obblighi dei beneficiari

- 1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
- 2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Buccinasco".

Articolo 12 - Patrocinio

- 1. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di Settore competente.
- 2. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.
- 3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
- 4. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Buccinasco".

Articolo 13 - Concessione di altri benefici economici

- 1. La concessione di altri benefici economici è disposta con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di Settore competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
 - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

La valutazione della domanda è effettuata solo se la domanda è corredata di tutta la documentazione di cui all'art.8. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

2. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene concesso in uso.

° ju



- 3. Il beneficiario è tenuto ad utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
- 4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
- 5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di beni impianti e attrezzature di proprietà comunale.



PARTE II - ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI COMUNALI

Articolo 14 - Disponibilità di spazi e locali comunali. Regole generali per l'utilizzo degli stessi

- 1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Comune di Buccinasco si adopera per dare risposta alle eventuali richieste di utilizzo di spazi e locali comunali da parte di associazioni, organizzazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro.
- 2. La Giunta comunale, nei limiti della disponibilità del proprio patrimonio, approva l'elenco degli spazi e dei locali destinati alle finalità di cui al presente regolamento.
- 3. Gli spazi e i locali possono essere concessi sia quali "sedi sociali" per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti dei vari enti richiedenti sia, in via temporanea, per la realizzazione di singole iniziative occasionali quali convegni, mostre, manifestazioni, conferenze, seminari etc., che rivestono carattere di notevole interesse per la comunità locale.
- 4. Gli spazi e i locali concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.
- 5. L'ente/associazione assegnatario/concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze ed è responsabile di ogni danno personalmente imputabile, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose che sono direttamente collegate alle attività oggetto della concessione/assegnazione. L'ente/associazione assegnatario/concessionario è tenuto, pertanto, all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà del Comune di denuncia all'autorità competente. Il Comune si riserva di intervenire direttamente per il ripristino di impianti ed attrezzature, addebitando il relativo costo ai presunti responsabili, che saranno tenuti a versare quanto dovuto entro un mese dalla contestazione del danno.
- 6. È inoltre a carico dell'ente/associazione assegnatario/concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune di Buccinasco, il risarcimento dei danni a persone o a cose di terzi, incluso il Comune di Buccinasco, occorsi a causa o in occasione dell'assegnazione/concessione.
- 7. L'ente/associazione assegnatario/concessionario ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque partecipi alle iniziative oggetto della concessione/assegnazione. Il Comune sarà quindi sollevato e tenuto indenne interamente e senza riserve ed eccezioni da ogni responsabilità per danni, furti, smarrimenti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovessero derivare a persone e cose tanto all'interno quanto all'esterno degli spazi assegnati/concessi e perciò l'ente/associazione assegnatario/concessionario dovrà risarcire nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione comunale sentito il parere dei competenti uffici comunali eventuali danni che si verificassero in conseguenza e in dipendenza dell'assegnazione/concessione, da chiunque provocati alle strutture del fabbricato, ai serramenti, agli impianti, ai servizi igienici, alle dotazioni, e all'arredamento in generale.
- 8. L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero dimenticati in uno degli spazi assegnati/concessi.
- 9. La pulizia ed il riordino degli spazi concessi per la realizzazione di singole iniziative, manifestazioni e/o eventi sono a carico delle associazioni/enti concessionari
- 10. In caso di accertato mancato rispetto delle presenti norme regolamentari, l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare l'assegnazione/concessione d'uso degli spazi o dei locali in

The



qualsiasi momento e senza preavviso. Il personale comunale ha diritto di accesso e di ispezione degli spazi concessi, in qualsiasi momento.

Articolo 15 - Beneficiari

- 1. Possono essere assegnatari e/o concessionari temporanei di spazi e locali comunali le associazioni, le organizzazioni, i comitati e gli enti senza scopo di lucro iscritti o meno al Registro Comunale delle Associazioni delle libere forme associative nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
- 2. Sono comunque esclusi dall'assegnazione/concessione i richiedenti che abbiano pendenze economiche nei confronti del Comune per precedenti assegnazioni di spazi.

Articolo 16 - Modalità per richiesta di sedi

- 1. Le richieste di assegnazione di spazi e locali comunali quali sedi di associazioni e di altri enti di cui al precedente articolo, dovranno essere redatte sull'apposito modulo predisposto dal servizio Cultura e Comunicazione e debbono comunque specificare:
- il programma di utilizzo della sede;
- il numero previsto dei partecipanti;
- i giorni e gli orari in cui si desidera disporre del locale;
- il nominativo della persona responsabile della sede e relativo recapito telefonico;
- l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni;
- codice fiscale, ragione sociale e partita IVA
- 2. Il provvedimento di assegnazione è approvato con deliberazione di Giunta Comunale e pubblicato sul sito web del comune.

Articolo 17 - Durata dell'assegnazione di sedi

- 1. L'assegnazione delle sedi avviene per una durata di 2 anni.
- 2. L'assegnazione può sempre essere revocata per urgenze e necessità dell'Amministrazione, per inadempienze dell'assegnatario, per il venir meno dei requisiti necessari all'assegnazione o per l'assenza di attività e iniziative per 6 mesi consecutivi.

Articolo 18 - Modalità per la richiesta di concessione temporanea di spazi e locali

- 1. Le richieste d'utilizzo vanno presentate al Comune, almeno 30 giorni prima della data prevista, pena la mancata concessione degli spazi. il Comune provvede a pianificare mensilmente la concessione dell'uso delle strutture.
- 2. Le richieste devono essere redatte sull'apposito modulo predisposto dal servizio Cultura e Comunicazione e debbono comunque specificare:
- l'oggetto dell'iniziativa;
- il programma;
- il numero previsto dei partecipanti;
- i giorni e gli orari in cui si desidera disporre del locale;
- il nominativo della persona responsabile della manifestazione e relativo recapito telefonico;
- l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni;
- codice fiscale, ragione sociale e partita IVA.
- 3. Il provvedimento di concessione temporanea d'uso degli spazi è rilasciato dal Responsabile del Settore competente e pubblicato sul sito web del Comune.

2 Ja



Articolo 19 - Criteri per l'attribuzione/concessione degli spazi e dei locali

- 1. La precedenza nell'uso degli spazi e dei locali viene fissata tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo del Comune.
- 2. L'assegnazione/concessione di spazi avviene con l'applicazione di almeno i seguenti criteri generali:
- numero di soci
- frequenza degli incontri e numero partecipanti
- numero dei cittadini coinvolti nelle attività e iniziative
- iniziative promosse in rete con altre associazioni, soggetti pubblici e privati
- disponibilità a condividere spazi con altre associazioni con lo scopo di:
 - ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
 - favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni aventi finalità comuni;
 - incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, a favore di associazioni di nuova costituzione;
- interessi generali perseguiti in relazione a:
 - natura delle attività, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - specificità dell'organizzazione, con priorità per quelle di volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà.
- attività adeguate e funzionali allo spazio da assegnare.
- 3. Fermi restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta Comunale, in sede di approvazione dell'elenco di cui al precedente art. 13, può definire specifici indirizzi in relazione agli obiettivi strategici del Comune ed alle peculiarità degli spazi da assegnare.

Articolo 20 - Canoni

- 1. Il canone d'uso di ciascuno spazio/locale, comprensivo del rimborso forfettario delle utenze, è determinato dalla Giunta Comunale.
- 2. Per manifestazioni nelle quali il Comune interviene quale coorganizzatore, la Giunta comunale può disporre con proprio atto, in cui va quantificata la minore entrata e la relativa copertura finanziaria, il parziale o totale esonero del pagamento del canone previsto.
- 3. La concessione temporanea degli spazi è subordinata all'esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone.
- 4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere all'ente/associazione concessionaria/assegnataria il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non potrà essere superiore all'ammontare del canone dovuto.

JA